



**Relazione di analisi tecnico normativa (ATN)
dell'8 aprile 2026**

Oggetto	Disegno di legge concernente “Disposizioni per l'ordinamento, l'organizzazione e il funzionamento del sistema integrato regionale della formazione professionale e dell'orientamento al lavoro in Sardegna”.
Proponente	Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione Generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale
Testo analizzato del 1° aprile 2026	

Parte I – Profili tecnico normativi di diritto interno

1.1 – Incidenza sulla normativa vigente

Lo schema di disegno di legge contiene la disciplina del sistema regionale di formazione e orientamento professionale.

1.2 – Rispetto delle competenze legislative statali e conformità alla Costituzione e allo Statuto speciale (anche alla luce della giurisprudenza nazionale)

Lo schema di disegno di legge rispetta le competenze legislative statali ed è conforme alla Costituzione e allo Statuto speciale.

1.3 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

Non sono stati riscontrati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto di fronte alla Corte costituzionale.

1.4 – Ulteriori considerazioni

Le valutazioni in tema di copertura finanziaria e di carattere tecnico-contabile sono rimesse all'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.



Parte II – Profili tecnico normativi di diritto dell’Unione europea e diritto internazionale

2.1 Rispetto della normativa dell’Unione europea (anche alla luce della giurisprudenza dell’Unione europea)

Lo schema di disegno di legge rispetta la normativa dell’Unione europea.

È stato aggiunto un articolo, (**art. 40**) con il quale si prevede il rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato prevista dall’Unione europea.

2.2 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

Non sono stati segnalati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto di fronte ai giudici europei.

Parte III – Profili di qualità della normazione e tecnica legislativa

3.1 – Progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale

Non sono stati riscontrati progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale (fonte: sito internet istituzionale del Consiglio regionale).

3.2 – Correttezza delle definizioni

Le definizioni contenute nell’**art. 1, comma 1** sono corrette.

Il rinvio di cui all’**art. 1, comma 2**, è generico e non è in grado di orientare efficacemente l’interprete. Si valuti se operare rinvii specifici, se del caso, nei singoli articoli, per chiarire singole locuzioni utilizzate.

3.3 – Correttezza dei riferimenti normativi

All’**art. 2, comma 1**, si valuti un richiamo più specifico del generico riferimento all’art. 117 della Costituzione, quantomeno ai commi secondo, terzo e quarto.

3.4 – Correttezza delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, presenza di abrogazioni implicite

All’**art. 39, comma 1, lettera a)**, si prevede l’abrogazione della legge regionale 1 giugno 1979, n. 47 (Ordinamento della formazione professionale in Sardegna), precisando: *“la quale è abrogata dalla data*



di entrata in vigore della presente legge, fermo restando l'efficacia degli atti e dei provvedimenti adottati in applicazione della stessa". La decorrenza dell'abrogazione è già indicata nell'alinea del comma 1, mentre la parte dell'efficacia degli atti è implicita, dato che l'abrogazione non ha carattere retroattivo e secondo i principi generali, i rapporti nati prima dell'abrogazione e non ancora esauriti continuano a essere regolati dalle disposizioni abrogate. Si suggerisce pertanto la soppressione delle parole *"la quale è abrogata dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando l'efficacia degli atti e dei provvedimenti adottati in applicazione della stessa"*. Si veda la sezione "testo alternativo".

3.5. Ulteriori considerazioni sulla corretta formulazione e stesura del testo normativo sulla base delle regole di tecnica legislativa

Nel **titolo** del disegno di legge si suggerisce di indicare l'abrogazione della legge regionale 1 giugno 1979, n. 47 (Ordinamento della formazione professionale in Sardegna).

Si valuti se, per ordine logico, vada posto l'oggetto come art. 1, e le definizioni come art. 2.

All'**art. 8, comma 3, lett. a)**, si rammenta che nelle leggi non è ammesso l'uso del corsivo (anche all'**art. 9, comma 2)**.

Si segnala che all'**art. 14, comma 5**, è necessario riformulare il testo. In particolare, la locuzione *"il sistema duale comprendono servizi connessi e funzionali"* parrebbe sconnessa dalla restante parte del testo del medesimo comma

All'**art. 18, comma 4**, parrebbe che la dizione "possono essere ammessi" (che esprime facoltà) non sia corretta dovendosi ritenere un diritto l'essere ammessi e non una facoltà discrezionale rimessa alle agenzie formative.

All'**art. 29, comma 3**, si suggerisce di fare riferimento non genericamente "ai cittadini" (di cui peraltro non si precisa se italiani o anche dell'Unione europea ed extracomunitari) ma "ai soggetti" in coerenza con quanto previsto all'**art. 6**, che comprende anche gli apolidi (comma 2).

Per ulteriori considerazioni di tecnica legislativa si veda la sezione "testo alternativo",

Il Direttore del Servizio

Alessandra Masuri



Testo alternativo (in grassetto le modifiche, sottolineate le parti da rivedere, barrate le parti da sopprimere)

Disegno di legge

Disposizioni per l'ordinamento, l'organizzazione e il funzionamento del sistema integrato regionale della formazione professionale e dell'orientamento al lavoro in Sardegna. **Abrogazione della legge regionale 1 giugno 1979, n. 47 (Ordinamento della formazione professionale in Sardegna)**

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) formazione professionale: l'insieme coordinato di attività, percorsi, servizi e interventi finalizzati all'acquisizione, all'aggiornamento, alla riqualificazione e allo sviluppo di competenze professionali, realizzati in contesti formali, non formali e informali, in funzione dell'inserimento, del reinserimento e della permanenza nel mercato del lavoro;
- b) orientamento professionale: l'insieme integrato e continuativo di attività, servizi e strumenti volti a supportare le persone nelle scelte formative, educative e professionali lungo tutto l'arco della vita, valorizzandone competenze, attitudini e aspirazioni e facilitando l'incontro tra domanda e offerta di formazione e lavoro;
- c) sistema regionale della formazione professionale: l'insieme coordinato di soggetti, strutture, percorsi, servizi, strumenti e regole che concorrono allo sviluppo delle competenze professionali, all'inclusione socio-lavorativa e al soddisfacimento dei fabbisogni formativi del territorio regionale;
- d) apprendimento permanente: il processo continuo di acquisizione di conoscenze, abilità e competenze che si svolge lungo tutto l'arco della vita, in contesti formali, non formali e informali, finalizzato alla crescita personale, all'inclusione sociale, alla cittadinanza attiva e all'occupabilità;
- e) apprendimenti formali: gli apprendimenti acquisiti attraverso percorsi di istruzione e formazione istituzionalmente riconosciuti, conclusi con il rilascio di titoli, qualificazioni o certificazioni aventi valore legale;



- f) apprendimenti non formali: gli apprendimenti acquisiti al di fuori dei sistemi formali di istruzione e formazione, intenzionali e strutturati, ma non finalizzati al rilascio di titoli aventi valore legale;
- g) apprendimenti informali: gli apprendimenti acquisiti nello svolgimento di attività lavorative, di vita quotidiana e di relazione sociale, non intenzionali e non strutturati;
- h) competenze: la comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e metodologiche in situazioni di lavoro, di studio e nello sviluppo professionale e personale, in coerenza con i quadri nazionale ed europeo delle qualificazioni;
- i) qualificazione professionale: il risultato formale del processo di valutazione e validazione delle competenze, riconosciuto dalla Regione e inserito nel Repertorio regionale dei profili di qualificazione, coerente con il Quadro nazionale delle qualificazioni (QNQ) e con il Quadro europeo delle qualifiche (EQF);
- j) Repertorio regionale dei profili di qualificazione (RRPQ): lo strumento ufficiale che identifica, descrive e aggiorna i profili professionali e le competenze rilevanti per il contesto socio-economico regionale, nonché gli standard professionali e formativi di riferimento;
- k) microcredenziali: unità minime di competenza certificabili, acquisite anche a seguito di percorsi formativi brevi, che attestano risultati di apprendimento specifici, verificabili e riconoscibili nell'ambito del sistema regionale delle qualificazioni;
- l) messa in trasparenza delle competenze: il processo di descrizione strutturata e documentata delle competenze acquisite da una persona, anche in esito a percorsi formativi brevi o ad esperienze lavorative, finalizzato a renderle leggibili, spendibili e riconoscibili nel mercato del lavoro e nei sistemi di istruzione e formazione;
- m) Sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze: l'insieme dei servizi, delle procedure e degli strumenti finalizzati al riconoscimento formale delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali, composto dal Servizio di individuazione e validazione delle competenze (SIVaC) e dal Servizio di certificazione delle competenze (SCC);
- n) offerta formativa regionale: l'insieme dei percorsi di formazione professionale finanziati con risorse pubbliche o realizzati in regime di autofinanziamento e riconosciuti dalla Regione, coerenti con la programmazione regionale e i fabbisogni del mercato del lavoro;
- o) Catalogo regionale dell'offerta formativa (CROF): lo strumento informativo regionale che rende accessibili e trasparenti le informazioni relative ai percorsi formativi finanziati o riconosciuti dalla Regione;



- p) enti o organismi di formazione accreditati: i soggetti pubblici o privati, con o senza scopo di lucro, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale, autorizzati dalla Regione all'erogazione di attività di formazione professionale;
- q) accreditamento: il provvedimento con cui la Regione riconosce a un soggetto il possesso dei requisiti qualitativi, organizzativi, professionali ed economico-finanziari necessari per l'erogazione di attività di formazione professionale e di orientamento;
- r) formazione regolamentata: la formazione professionale finalizzata all'accesso e all'esercizio di specifiche professioni o attività economiche, disciplinata da norme ~~comunitarie~~ **dell'Unione europea**, statali o regionali, ~~statali~~;
- t) soggetti vulnerabili o svantaggiati: le persone che, per condizioni personali, sociali, economiche o lavorative, incontrano particolari difficoltà di accesso, permanenza o reinserimento nel mercato del lavoro;
- u) servizi per il lavoro: l'insieme delle attività di orientamento, accompagnamento, incontro domanda-offerta, avviamento al lavoro e supporto alla formazione erogate dai soggetti pubblici e privati accreditati;
- v) Sistema informativo lavoro (SIL): l'infrastruttura tecnologica regionale integrata per la gestione, il monitoraggio e l'analisi dei servizi per il lavoro, dell'offerta formativa e delle dinamiche occupazionali.

2. Per quanto non espressamente definito dal presente articolo, si applicano le definizioni contenute nella normativa ~~comunitaria~~ **dell'Unione europea**, statale e regionale vigenti in materia di istruzione, formazione professionale, lavoro e certificazione delle competenze.

Art. 2

Oggetto

1. La Regione, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dello Statuto speciale e nel quadro della programmazione europea e statale, disciplina il sistema di formazione e orientamento professionale nel territorio regionale.
2. La presente legge dispone in merito all'ordinamento della formazione professionale nel territorio regionale e disciplina l'organizzazione, la gestione, la qualificazione e la valutazione dei percorsi formativi destinati all'acquisizione di competenze professionali al fine di rispondere alle esigenze del mercato del lavoro, sostenere l'inclusione sociale e favorire lo sviluppo di un'economia sostenibile e innovativa.



3. Nell'attuazione della presente legge la Regione promuove il rispetto dei principi di parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e neutralità concorrenziale tra i soggetti pubblici e privati che operano nel sistema regionale della formazione professionale e dell'orientamento professionale.

Art. 3

Finalità

1. La Regione promuove interventi volti allo sviluppo della formazione professionale e dell'occupazione al fine di costruire un sistema regionale integrato e coerente con gli obiettivi di inclusione sociale e di sviluppo economico del territorio.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono diretti a:

a) promuovere l'apprendimento permanente quale diritto della persona, garantendo l'accesso lungo tutto l'arco della vita a percorsi formativi di qualità, adeguati alle necessità individuali e alle dinamiche del mercato del lavoro;

b) sostenere lo sviluppo delle competenze professionali, favorendo il riconoscimento e la certificazione delle capacità acquisite, compresi gli apprendimenti in contesti informali e non formali;

c) promuovere, in esito a percorsi formativi anche brevi, la messa in trasparenza delle competenze acquisite, incluse le microcredenziali, intese quali unità minime di competenza certificabili;

d) promuovere l'accesso equo al mercato del lavoro eliminando le barriere sociali, economiche e culturali che ostacolano l'occupazione e la piena partecipazione alla vita economica e sociale, con particolare attenzione alle categorie vulnerabili;

e) favorire, nell'ambito delle attività formative di propria competenza, lo sviluppo di percorsi di alternanza scuola-lavoro e di un'offerta di istruzione e formazione professionale, anche attraverso modalità duali, valorizzando il ruolo educativo e formativo dell'esperienza lavorativa;

f) rafforzare l'interazione tra l'istruzione e la formazione professionale mediante una maggiore integrazione tra il sistema scolastico e quello della formazione, al fine di consentire a tutti i giovani l'acquisizione di almeno una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il compimento del diciottesimo anno di età, nel rispetto della normativa vigente e tenuto conto delle differenze individuali nell'apprendimento;

g) migliorare l'occupabilità dei lavoratori e innalzare i livelli di occupazione;

h) favorire le pari opportunità e la piena partecipazione delle donne al mercato del lavoro, attraverso la previsione di misure specifiche di supporto all'occupazione femminile e di conciliazione tra vita lavorativa



e vita privata, nonché la rimozione degli ostacoli che limitano l'accesso delle donne ai percorsi di carriera;

i) promuovere l'inclusione sociale delle persone a rischio di esclusione, mediante percorsi di formazione mirati che facilitino l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro, attraverso l'accompagnamento nelle politiche attive del lavoro;

j) assicurare il pieno accesso agli interventi formativi da parte delle persone con disabilità attraverso la rimozione degli ostacoli strutturali e sociali nonché la promozione di politiche di formazione rispondenti alle specifiche necessità delle persone con disabilità;

k) promuovere un'omogenea presenza delle opportunità di formazione e orientamento professionale su tutto il territorio regionale.

Art. 4

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge trovano applicazione nei confronti di:

a) istituti di formazione professionale pubblici e privati, operanti sul territorio regionale, che erogano percorsi formativi orientati all'acquisizione di competenze professionali;

b) imprese e datori di lavoro, in relazione agli obblighi di formazione professionale dei propri dipendenti e collaboratori, nonché alla partecipazione a iniziative formative promosse dal sistema regionale della formazione;

c) organismi pubblici o privati accreditati iscritti negli appositi elenchi regionali, accreditati per l'erogazione di servizi per l'orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro;

d) lavoratori occupati e disoccupati che fruiscono dei percorsi di formazione professionale, con particolare attenzione ai giovani, alle persone in cerca di occupazione e a coloro che necessitano di riqualificazione professionale o di aggiornamento delle proprie competenze;

e) enti del sistema Regione che operano nell'ambito dell'orientamento, della formazione e del lavoro;

f) i soggetti che promuovono tirocini extracurricolari finalizzati alla formazione, all'orientamento, all'inserimento e al reinserimento nel mondo del lavoro;

g) enti locali, associazioni di categoria e altri soggetti pubblici e privati coinvolti nella programmazione, attuazione e monitoraggio delle attività di formazione professionale.

Art. 5

Funzioni della Regione



1. La Regione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza:

- a) esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo in materia di formazione professionale;
- b) definisce gli obiettivi strategici e le priorità della formazione professionale, in coerenza con gli indirizzi dell'Unione europea e dello Stato e con la programmazione economica e sociale della Regione;
- c) promuove l'integrazione della formazione professionale, politiche attive del lavoro e sviluppo economico;
- d) promuove l'equità di accesso alla formazione e l'inclusione delle persone in condizione di svantaggio, anche attraverso misure specifiche;
- e) individua le procedure e i criteri per l'accreditamento e l'autorizzazione degli operatori pubblici e privati, nel rispetto della normativa nazionale;
- f) coordina le attività degli enti accreditati, definendo standard di qualità e criteri per l'accreditamento e per il riconoscimento dei soggetti attuatori;
- g) gestisce le risorse finanziarie destinate alla formazione professionale;
- h) istituisce e gestisce il sistema informativo regionale per la formazione professionale, anche in raccordo con il sistema informativo nazionale e con i centri per l'impiego;
- i) promuove il monitoraggio e la valutazione degli esiti occupazionali e formativi degli interventi ai fini del miglioramento continuo delle politiche di settore;
- j) favorisce l'innovazione e la sperimentazione di nuovi modelli formativi anche attraverso partenariati con imprese, università, enti di ricerca ed enti del terzo settore;
- k) sostiene lo sviluppo delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali;
- l) promuove e realizza, in collaborazione con le rappresentanze delle imprese e dei lavoratori nonché con altri soggetti istituzionali, sistemi di analisi preventivi del mercato del lavoro al fine di analizzare le competenze professionali e rilevare le esigenze occupazionali dei datori di lavoro nonché i fabbisogni formativi delle persone;
- m) promuove la digitalizzazione degli atti e dei documenti relativi ai percorsi formativi finanziati e riconosciuti dalla Regione, al fine di semplificarne l'archiviazione e la conservazione;
- n) promuove la costituzione di partenariati tra soggetti pubblici e privati volti ad individuare interventi di formazione finalizzati all'allineamento tra domanda e offerta di lavoro.

2. La Regione può delegare, nel rispetto della normativa vigente, specifiche funzioni agli enti locali assicurando l'adeguato supporto tecnico e finanziario.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 6

Destinatari delle attività

1. Le attività di orientamento e di formazione professionale sono rivolte ai cittadini italiani e dell'Unione europea residenti o domiciliati nel territorio della Regione che necessitano di acquisire, aggiornare, riqualificare o potenziare le proprie competenze professionali, in coerenza con i fabbisogni del mercato del lavoro e con le strategie regionali di sviluppo.
2. Alle attività di orientamento e formazione professionale possono essere ammessi anche i cittadini extracomunitari, gli apolidi e i richiedenti asilo, nel rispetto della normativa vigente.
3. La Regione definisce, con appositi atti di programmazione, i criteri di priorità e di selezione dei destinatari anche in funzione del tipo di intervento, delle risorse disponibili e degli obiettivi strategici regionali.

Art. 7

Concorso degli enti locali e delle parti sociali

1. La Regione riconosce e promuove il ruolo attivo degli enti locali e delle parti sociali nella definizione, realizzazione e valutazione delle politiche in materia di formazione professionale, al fine di favorire una programmazione partecipata, efficace e coerente con le esigenze del territorio e del sistema economico-produttivo. A tal fine, individua nella Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro di cui all'articolo 7 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 9 (Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro), la sede di partecipazione agli atti di programmazione delle attività e di confronto nella valutazione delle politiche regionali in materia di orientamento e formazione professionale.

Titolo II

Programmazione delle attività

Art. 8

Programmazione della attività formative e rilevazione dei fabbisogni formativi

1. Al fine di orientare la programmazione e la definizione delle attività formative, la Regione, in collaborazione con le rappresentanze delle imprese, dei lavoratori e con altri soggetti istituzionali, promuove e realizza sistemi di analisi preventivi del mercato del lavoro, anche attraverso l'Osservatorio



regionale del mercato del lavoro di cui all'articolo 18 della legge regionale n. 9 **del 2016** e l'Osservatorio della formazione professionale di cui alla **lettera b) del** comma 3 dell'articolo 34 con l'obiettivo di rilevare le esigenze occupazionali dei datori di lavoro e i fabbisogni formativi delle persone.

2. La programmazione dell'offerta formativa regionale è progressivamente orientata all'implementazione di metodologie e strumenti più avanzati per l'analisi del mercato del lavoro, anche attraverso l'elaborazione di stime sui risultati socio-occupazionali derivanti dall'attività formativa.

3. I risultati delle analisi di cui al comma 1:

a) costituiscono la base per la programmazione dei percorsi formativi, che sono stabiliti dando priorità alle aree con maggiore disallineamento tra domanda e offerta di competenze (**skills mismatch**), attraverso la promozione di patti per le competenze di cui alla disciplina vigente;

b) costituiscono strumento per introdurre specifiche misure di accompagnamento che agevolano l'accesso ai percorsi formativi dei soggetti più vulnerabili e a rischio di esclusione dal mercato del lavoro.

Art. 9

Offerta formativa regionale

1. Gli interventi di formazione professionale sono finalizzati a favorire l'occupazione mediante il rafforzamento delle competenze. A tal fine, la Regione promuove un'offerta formativa, in risposta alla domanda di formazione espressa dai singoli e dalle imprese, attraverso il coinvolgimento del settore privato, delle parti sociali ed economiche nella programmazione e nell'attuazione della stessa.

2. L'offerta formativa regionale è progressivamente orientata a promuovere percorsi finalizzati all'acquisizione di competenze, con particolare attenzione ai settori chiave della crescita intelligente e sostenibile, tra i quali l'economia verde (**green economy**), l'economia blu (**blue economy**) e l'innovazione tecnologica.

Art. 10

Catalogo regionale dell'offerta formativa (**CROF**)

1. La Regione, al fine di rendere disponibili ai potenziali destinatari dell'offerta formativa e agli operatori del sistema regionale di formazione professionale le informazioni relative ai percorsi formativi finanziati con risorse pubbliche sul territorio regionale, e quelli in regime di autofinanziamento realizzati dalle agenzie formative accreditate, istituisce il Catalogo regionale dell'offerta formativa (CROF).



2. Il Catalogo regionale dell'offerta **formativa**, che può essere suddiviso per sezioni territoriali, contiene informazioni relative alla qualifica professionale prevista e alle competenze in uscita oggetto di certificazione, all'articolazione didattica, ai destinatari, alle modalità di svolgimento dell'eventuale stage, se previsto, ai soggetti attuatori ed eventuali partner, alle sedi di svolgimento delle attività, alla procedura per l'iscrizione e ad eventuali rimborsi previsti per i partecipanti, **ed è** implementato con tutte le informazioni provenienti dai **servizi** per il lavoro, pubblici e privati, dalle agenzie formative accreditate e dagli altri soggetti pubblici e privati coinvolti nelle attività di formazione professionale.
3. L'implementazione e le modalità di funzionamento del Catalogo regionale dell'offerta formativa sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
4. Il Catalogo regionale dell'offerta formativa può prevedere percorsi formativi anche brevi, o realizzati, in tutto o in parte, mediante strumenti innovativi e tecnologie avanzate con ricorso all'attività formativa con modalità a distanza (FAD), nel rispetto della normativa vigente.
5. Gli organismi di formazione accreditati possono contribuire ad incrementare il catalogo, presentando proprie proposte formative in relazione alla tipologia di accreditamento, che favoriscano l'arricchimento dell'offerta formativa e l'innovazione attraverso l'inserimento di nuovi profili di qualificazione nel Repertorio **regionale dei profili di qualificazione**, i quali possono essere oggetto di finanziamento, secondo un budget massimo stabilito annualmente dalle disposizioni attuative.
6. Al fine di rendere il sistema formativo maggiormente efficiente, migliorando e ottimizzando la qualità dell'offerta, possono essere previste forme di premialità per l'aggregazione stabile di enti in consorzi ai quali possono prendere parte istituti scolastici, imprese, filiera produttiva, organismi di categoria, agenzie per il lavoro, università e associazioni professionali.

Art. 11

Interventi per la qualificazione del sistema regionale della formazione professionale

1. Al fine di rafforzare e qualificare il sistema regionale della formazione professionale, la Regione, nell'ambito della propria programmazione, promuove e sostiene interventi finalizzati all'innovazione didattica, gestionale e tecnologica degli organismi accreditati.
2. Gli interventi di cui al comma 1 possono comprendere, in particolare:
 - a) l'adozione di metodologie didattiche innovative, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali e strumenti di apprendimento personalizzato;
 - b) il miglioramento dei modelli organizzativi e gestionali degli enti di formazione accreditati;



- c) la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione delle competenze del personale impiegato nella formazione, con specifica attenzione ai formatori, ai tutor formativi e alle figure di accompagnamento nei percorsi rivolti a soggetti in condizioni di fragilità;
- d) il sostegno a investimenti strumentali all'attivazione e allo svolgimento di nuove offerte formative nell'ambito del sistema di **istruzione e formazione professionale** (IeFP), nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Art. 12

Programma triennale delle attività di formazione e orientamento professionale

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale e in coerenza con la programmazione europea, nazionale e regionale, adotta un Programma triennale delle attività di formazione e orientamento professionale quale strumento strategico di pianificazione, indirizzo e coordinamento delle politiche formative sul territorio regionale.
2. Il programma triennale di cui al comma 1 definisce gli obiettivi strategici, le priorità di intervento e le linee di sviluppo del sistema regionale della formazione professionale e dell'orientamento ed è elaborato sulla base dell'analisi dei fabbisogni formativi e professionali espressi dal mercato del lavoro, delle transizioni occupazionali e dei settori produttivi strategici per il territorio regionale.
3. Il programma triennale di cui al comma 1 individua:
 - a) le tipologie e le modalità di intervento in materia di formazione iniziale, continua, permanente e di orientamento professionale;
 - b) le misure per l'integrazione tra istruzione, formazione e lavoro;
 - c) i criteri per il coordinamento e il monitoraggio delle attività formative;
 - d) le risorse finanziarie previste.
4. Il programma triennale di cui al comma 1 è approvato con deliberazione della Giunta regionale e può essere aggiornato annualmente sulla base dell'evoluzione del contesto socio-economico, dei risultati delle attività di monitoraggio e di valutazione e delle eventuali variazioni delle risorse disponibili. La deliberazione è adottata previo parere della Commissione consiliare competente, che si esprime nel termine di quindici giorni, decorsi i quali se ne prescinde.

Titolo III

Disposizioni in materia di formazione professionale



Art. 13

Articolazione del sistema regionale della formazione professionale

1. Il sistema regionale della formazione professionale è costituito da un insieme coordinato e integrato di soggetti, strutture, percorsi, servizi e strumenti finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali, all'inclusione socio-lavorativa, alla crescita personale e al soddisfacimento dei fabbisogni formativi del territorio regionale.
2. Il sistema regionale della formazione professionale comprende le seguenti tipologie di percorsi formativi:
 - a) i percorsi del sistema di **istruzione e formazione professionale** (IeFP);
 - b) i percorsi di **istruzione e formazione tecnica superiore** (IFTS);
 - c) i percorsi di formazione continua e permanente, finalizzati all'aggiornamento, alla riqualificazione e allo sviluppo delle competenze delle persone occupate, dei disoccupati e delle altre persone in età attiva;
 - d) i percorsi di formazione regolamentata finalizzati all'accesso e all'esercizio di specifiche professioni;
 - e) i percorsi formativi rivolti alle categorie svantaggiate e a soggetti in condizione di vulnerabilità sociale o socio-economica;
 - f) i percorsi che promuovono la mobilità transnazionale.

Art. 14

Istruzione e formazione professionale (IeFP)

1. La Regione sostiene e incentiva percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) rivolti a coloro **che sono** in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, come componente fondamentale dell'offerta formativa per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, e come strumento strategico per il contrasto alla dispersione scolastica, all'occupabilità dei giovani e alla qualificazione del capitale umano in coerenza con le esigenze del sistema produttivo locale.
2. Il sistema regionale di IeFP si articola in:
 - a) percorsi triennali, finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale che costituisce titolo per l'accesso al quarto anno del sistema di IeFP;
 - b) percorsi di durata quadriennale, realizzabili anche attraverso un corso annuale successivo alla qualifica professionale, finalizzati al conseguimento di un diploma professionale.



3. Le qualifiche e i diplomi di cui al comma 2, sono riconosciuti a livello nazionale, ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53) e sono inseriti nel Repertorio nazionale delle qualificazioni.
4. I percorsi di leFP sono realizzati nel rispetto degli standard minimi di erogazione definiti a livello nazionale e sono erogati da istituzioni formative accreditate secondo la normativa regionale vigente e, in via sussidiaria, dalle istituzioni scolastiche che, nel rispetto degli standard formativi regionali, offrono percorsi di istruzione professionale.
5. I percorsi di cui al comma 1 possono essere realizzati anche con lo svolgimento di periodi di esperienza in contesti lavorativi attraverso il sistema duale comprendono servizi connessi e funzionali, attività di orientamento e lotta alla dispersione scolastica, e azioni di sostegno per destinatari in particolari condizioni di fragilità e vulnerabilità personale, relazionale e sociale.
6. La Giunta regionale definisce con deliberazione i criteri di attivazione, di finanziamento e le modalità per la realizzazione dei percorsi di leFP, nonché le competenze che i destinatari devono acquisire in relazione alle varie figure professionali.

Art. 15

Formazione tecnica superiore

1. La Regione promuove e sostiene il sistema della formazione tecnica superiore, quale strumento strategico per l'innovazione, lo sviluppo del capitale umano ad alta specializzazione tecnica e la competitività del sistema economico-produttivo regionale.
2. Nella formazione tecnica superiore sono ricompresi i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di livello post-secondario, per la formazione tecnica e professionale specialistica, con conseguimento di certificato di specializzazione tecnica **superiore**.
3. La Giunta regionale definisce con deliberazione gli indirizzi per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, in forma coordinata con le politiche regionali per l'università, la ricerca e l'innovazione.

Art. 16

Formazione continua e formazione permanente



1. La Regione promuove e sostiene interventi di formazione continua e di formazione permanente come strumenti strategici per la crescita professionale delle persone, la competitività del sistema produttivo regionale e l'inclusione sociale.
2. La formazione continua è rivolta alle persone occupate ed è finalizzata all'aggiornamento, all'adeguamento, al perfezionamento e alla riqualificazione delle loro competenze in coerenza con l'evoluzione del sistema produttivo, dei contesti tecnologici e delle trasformazioni del mercato del lavoro.
3. Nell'ambito della formazione continua, la Regione promuove forme di raccordo con i fondi paritetici interprofessionali, nel rispetto della loro autonomia e delle regole di funzionamento.
4. La formazione permanente, quale componente essenziale del diritto individuale all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, è rivolta a tutte le persone ed è finalizzata a migliorare la qualità della vita, a favorire la partecipazione attiva alla vita sociale e culturale e a rafforzare l'inclusione sociale e l'occupabilità.

Art. 17

Formazione regolamentata

1. Per formazione regolamentata si intende la formazione professionale specificamente orientata all'esercizio di una determinata professione, il cui accesso ed esercizio sono subordinati al possesso di specifici requisiti previsti dalla disciplina **dell'Unione europea**, statale e regionale, che può essere eventualmente completata mediante l'esecuzione di un tirocinio o una pratica professionale.
2. I corsi di formazione regolamentata comprendono la totalità dei corsi obbligatori necessari per accedere a una determinata professione o attività economica e sono realizzati da enti di formazione accreditati per la macrotipologia coerente con il target di destinatari coinvolti e per la eventuale area specifica di attività.
3. Per la realizzazione delle attività formative e per il rilascio di attestazioni valide ai fini di legge è richiesta l'autorizzazione regionale, rilasciata dall'assessorato **regionale** competente in materia di formazione professionale.
4. I requisiti di ammissione, la durata, le modalità di svolgimento e di realizzazione dell'esame finale dei corsi sono disciplinati in conformità a quanto stabilito dalla normativa **dell'Unione europea**, statale e regionale vigente in materia e a quanto stabilito dagli accordi stipulati in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.



Art. 18

Riconoscimento delle attività formative in regime di autofinanziamento

1. Le agenzie formative accreditate di cui all'**articolo 30** possono richiedere, ai fini del riconoscimento da parte della Regione, l'autorizzazione allo svolgimento di percorsi formativi coerenti con la programmazione regionale, anche se privi di finanziamento pubblico.
2. Per ottenere il riconoscimento dei percorsi, le agenzie formative devono:
 - a) illustrare nella proposta progettuale i fabbisogni territoriali analizzati e gli strumenti di analisi utilizzati a tal fine;
 - b) presentare progetti formativi coerenti con la programmazione regionale;
 - c) impregnarsi ad applicare le disposizioni regionali vigenti in merito alla durata e ai contenuti dei percorsi, nonché i requisiti di ammissione degli allievi, di tenuta dei registri, di frequenza e di ammissione agli esami finali;
 - d) indicare l'ammontare della retta a carico degli allievi per ciascun percorso, ~~ivi~~ compreso l'importo previsto per l'esame finale, al fine di valutarne la congruità rispetto ai costi medi previsti per gli interventi formativi dello stesso tipo finanziati dalla Regione, di garantire trasparenza verso l'utenza e di consentire controlli mirati su pratiche scorrette, dumping contrattuale o violazioni degli standard minimi di qualità definiti dagli atti regionali;
 - e) accettare il controllo dell'assessorato **regionale** competente in materia di formazione professionale, effettuato anche mediante ispezioni in sede.
3. Al riconoscimento dei percorsi formativi provvede l'assessorato **regionale** competente in materia di formazione professionale.
4. Al termine dei percorsi formativi, gli allievi in regola con i requisiti di frequenza e che hanno riportato una valutazione positiva, ~~possono essere~~ **sono** ammessi all'esame finale, ai fini del riconoscimento della qualifica professionale, della certificazione delle competenze acquisite o dell'abilitazione professionale.

Art. 19

Tirocini extracurricolari

1. La Regione promuove i tirocini extracurricolari quali strumenti di politica attiva del lavoro, volti a favorire l'acquisizione di competenze professionali, l'orientamento e l'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.



2. I tirocini extracurricolari sono rivolti ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e sono attivati e realizzati nel pieno rispetto delle disposizioni normative applicabili in materia.
3. La Regione definisce i criteri per la durata, l'indennità minima di partecipazione, i requisiti dei soggetti promotori e ospitanti e le modalità di monitoraggio e controllo, nel rispetto degli standard qualitativi stabiliti a livello nazionale.

Art. 20

Modalità di accesso ai percorsi

1. Al fine di coniugare i reali fabbisogni formativi dei destinatari dei percorsi formativi e di rispondere con efficacia alle esigenze della produzione e del lavoro, la Regione aggiorna costantemente il Repertorio regionale dei profili di qualificazione, di cui all'articolo 22.
2. L'accesso ai percorsi formativi di cui alla presente legge si realizza in via prioritaria mediante il Catalogo regionale dell'offerta formativa (CROF) alimentato sulla base delle risultanze delle analisi su cui è improntata la programmazione dell'offerta formativa regionale di cui all'articolo 8.
3. Ai fini dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività formative disciplinate dalla presente legge e finanziate secondo le procedure ad evidenza pubblica disposte dai competenti **servizi** dell'assessorato regionale competente in materia di formazione professionale, nonché al fine di innalzare la qualità e la diversificazione dell'offerta formativa, nei bandi e negli avvisi sono previsti il numero massimo di percorsi attivabili da ciascun ente accreditato e sono individuati i limiti massimi in termini di orario o finanziari oppure per tipologie corsuali.
4. I limiti di cui al comma 3 sono definiti sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e verificabili tenendo conto della capacità operativa dell'ente, dei risultati conseguiti, della qualità dei percorsi e della necessità di garantire pluralismo dell'offerta, evitando effetti discriminatori o distorsivi della concorrenza.
5. Al fine di favorire la trasparenza, l'efficacia e l'orientamento consapevole dei destinatari dei percorsi formativi, nei bandi e negli avvisi per il finanziamento o per l'attivazione di corsi di formazione professionale, la Regione indica i risultati occupazionali attesi o stimati relativi alle attività oggetto dell'intervento.
6. Le stime e i dati comunicati si basano su analisi recenti, riferite ad almeno uno degli ultimi tre anni e su fonti verificabili, quali indagini di monitoraggio, banche dati istituzionali, report di valutazione o tracciamento dei percorsi formativi pregressi.



7. La Regione può prevedere forme di premialità agli organismi formativi che dimostrano un alto indice di efficienza tra persone formate e persone che hanno trovato occupazione o che sono oggetto di segnalazione di qualità.

Art. 21

Sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze

1. Al fine di rendere effettiva la valorizzazione degli apprendimenti, è istituito il Sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, che si compone del Servizio di certificazione delle competenze (SCC) e del Servizio di individuazione e validazione delle competenze (SIVaC).

2. Il Sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione persegue le seguenti finalità:

a) assicurare la valorizzazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento, formali, non formali e **informali**;

b) promuovere la trasparenza delle competenze acquisite anche al fine della prosecuzione degli studi;

c) favorire l'inserimento, la permanenza e il reingresso nel mondo del lavoro, nonché lo sviluppo **professionale**.

3. I servizi previsti dal comma 1, nella cornice dell'apprendimento permanente, sono finalizzati a valorizzare il ruolo degli apprendimenti acquisiti dalle persone, favorendone il riconoscimento a livello **dell'Unione europea**, statale e regionale, la trasparenza e la spendibilità nel mercato del lavoro.

4. La Regione è l'ente titolare, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92), per la certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali **affendenti relative** al Repertorio regionale dei profili di qualificazione (RRPQ).

5. Per l'erogazione dei servizi di individuazione e validazione, la Regione si avvale degli enti e dei servizi pubblici e privati titolati nel rispetto della normativa vigente.

6. La Regione assicura la pari dignità degli apprendimenti formali, non formali e informali, il rispetto dei principi di terzietà, collegialità, oggettività, trasparenza e tracciabilità della certificazione delle competenze e la coerenza delle certificazioni con le direttive ed i regolamenti dell'Unione europea al fine di garantirne il riconoscimento e la trasferibilità tra i paesi dell'Unione europea.



Art. 22

Repertorio **regionale** delle qualificazioni e standard formativi

1. Il Repertorio regionale dei profili di qualificazione costituisce il riferimento per l'identificazione e la descrizione delle competenze professionali rilevanti nel contesto socioeconomico regionale, per i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze e per la programmazione e progettazione didattica delle azioni formative e, in generale, delle politiche attive del lavoro locali. Contiene i riferimenti ai profili professionali regionali in coerenza con il Quadro nazionale delle qualificazioni (QNQ) e il Quadro europeo delle qualifiche (EQF) e con i livelli essenziali delle prestazioni di cui al decreto legislativo n. 13 **del 2013**.
2. Il Repertorio regionale è periodicamente aggiornato in base all'evoluzione dei fabbisogni di competenze professionali del sistema produttivo regionale, rilevati anche con il coinvolgimento delle parti sociali ed economiche.
3. Il Repertorio regionale contiene la definizione degli standard professionali e formativi, con i quali **sono** indicate le caratteristiche minime strutturali e le modalità di realizzazione dei percorsi di formazione finalizzati al rilascio delle qualificazioni regionali e delle competenze certificabili ai sensi del decreto legislativo n. 13 **del 2013**.
4. La Giunta regionale definisce con deliberazione la struttura e le modalità di implementazione del Repertorio regionale.

Art. 23

Messa in trasparenza delle competenze e valorizzazione dei processi di formazione permanente e continua

1. Il sistema formativo regionale è progressivamente orientato a garantire in esito ai percorsi di formazione, anche brevi, la messa in trasparenza delle competenze acquisite, incluse le microcredenziali, intese quali unità minime di competenza certificabili, secondo modelli regionali che evidenzino:
 - a) le competenze specifiche acquisite;
 - b) la durata del percorso formativo;
 - c) il livello di qualificazione raggiunto;
 - d) l'eventuale riconoscibilità nell'ambito del sistema regionale delle qualifiche ottenute.



2. Nell'ambito della promozione dell'apprendimento permanente e della formazione continua, e al fine di incrementare le competenze della popolazione adulta, il sistema formativo regionale, mediante i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze di cui all'articolo 21, valorizza e riconosce anche la formazione espletata in contesti di lavoro (work-based learning), attraverso il rilascio di una certificazione in cui si dia evidenza, attraverso la messa in trasparenza, delle competenze acquisite e della frequenza di percorsi di formazione anche brevi, incluse le microcredenziali.

3. Ferma restando la specifica disciplina prevista per i percorsi formativi regolamentati, la Regione, attraverso i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze di cui all'articolo 21, attribuisce alle certificazioni rilasciate a seguito della frequenza anche parziale di percorsi formativi, valore di credito formativo, che può essere oggetto di riconoscimento da parte dell'amministrazione regionale e degli enti titolati previsti dalla vigente disciplina.

Art. 24

Esami per l'accertamento delle competenze professionali e rilascio delle attestazioni

1. Al termine dei percorsi di formazione, gli allievi che hanno frequentato regolarmente e conseguito una valutazione positiva sono ammessi alle prove finali ai fini dell'accertamento delle competenze acquisite per il rilascio dell'attestato di qualifica, di specializzazione o di abilitazione e del certificato di competenze per l'intero profilo di qualificazione o per singole competenze ai sensi del decreto legislativo n. 13 **del 2013**.

2. In caso di superamento delle prove finali è rilasciato un attestato o una certificazione, spendibile ai fini dello sviluppo professionale nel mercato del lavoro.

3. Gli attestati e le certificazioni rilasciate ai sensi del comma 2 hanno validità a livello nazionale e dell'Unione europea e costituiscono titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi.

4. La composizione della commissione di valutazione delle prove finali, le cui funzioni di presidente sono svolte da funzionari degli enti del sistema Regione o dal personale della lista speciale ad esaurimento di cui **alla lettera f), del comma 1, dell'articolo 6**, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (**Legge finanziaria 2008**)) in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica dei funzionari, varia a seconda della tipologia dei percorsi e della disciplina prevista per il tipo di attestazione rilasciata **ed è** nominata con provvedimento adottato dall'assessorato **regionale** competente in materia di formazione professionale.



5. Ai componenti delle commissioni di valutazione sono attribuiti compensi per la presenza giornaliera ed indennità per le spese di trasferta, i cui importi sono fissati con deliberazione della Giunta regionale e periodicamente aggiornati.
6. Ulteriori disposizioni su modalità di costituzione, composizione, funzionamento e remunerazione delle commissioni di valutazione sono definite con deliberazione della Giunta regionale.

Titolo IV

Orientamento professionale

Art. 25

Contenuti e finalità

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di istruzione, formazione professionale e politiche attive del lavoro, promuove e garantisce servizi di orientamento professionale personalizzati.
2. Per orientamento professionale si intende l'insieme coordinato di attività, servizi e strumenti volti a:
 - a) informare e accompagnare le persone nelle scelte educative e professionali;
 - b) valorizzare le competenze, attitudini e aspirazioni individuali;
 - c) facilitare l'incontro tra domanda e offerta di formazione e lavoro;
 - d) prevenire la dispersione scolastica e l'inattività giovanile;
 - e) sostenere l'inclusione lavorativa e l'apprendimento permanente.
3. L'orientamento professionale è garantito in modo integrato e continuativo lungo tutto il percorso formativo e lavorativo.

Art. 26

Servizi, strumenti e attività

1. I servizi di orientamento professionale sono erogati attraverso:
 - a) i centri per **l'impiego** e gli sportelli territoriali della Regione;
 - b) le istituzioni scolastiche e formative accreditate;
 - c) gli organismi accreditati per la formazione professionale e l'orientamento;
 - d) le università e gli enti del sistema dell'istruzione terziaria;
 - e) soggetti pubblici e privati che operano nell'ambito delle politiche attive del lavoro, nel rispetto della normativa vigente.



2. La Regione sostiene l'adozione e lo sviluppo di strumenti digitali e di metodologie innovative per l'orientamento, inclusi: bilanci di competenze, colloqui individuali e consulenza orientativa, laboratori esperienziali e attività di orientamento attivo, piattaforme digitali integrate con i sistemi informativi regionali e nazionali.
3. L'erogazione dei servizi di orientamento favorisce un approccio individualizzato e inclusivo, calibrato sulle caratteristiche personali, formative e professionali dei destinatari, al fine di rispondere efficacemente ai loro bisogni e obiettivi.

Art. 27

Destinatari delle attività

1. Le attività di orientamento professionale promosse dalla Regione si rivolgono a tutti con particolare attenzione a coloro che si trovano in condizione di transizione tra percorsi educativi, formativi e lavorativi, al fine di promuovere l'inclusione, l'occupabilità e lo sviluppo professionale lungo tutto l'arco della vita.
2. Per i minori le attività di orientamento si realizzano anche con il coinvolgimento delle famiglie e della comunità educante, al fine di supportare processi decisionali consapevoli e coerenti con le potenzialità individuali e le opportunità del territorio regionale.
3. La partecipazione alle attività di orientamento professionale è volontaria, salvo i casi in cui sia prevista nell'ambito di specifici percorsi scolastici, formativi o di inserimento lavorativo finanziati con fondi pubblici.

Titolo V

Organizzazione del sistema regionale di formazione e orientamento professionale

Art. 28

Sistema regionale dei servizi per il lavoro

1. La Regione, in coerenza con il quadro normativo **dell'Unione europea**, statale e regionale, promuove l'integrazione tra le politiche della formazione professionale e quelle del lavoro attraverso il rafforzamento del Sistema regionale dei servizi per il lavoro, con l'obiettivo di favorire l'inserimento e la permanenza nel mercato del lavoro, l'occupabilità e l'adeguamento continuo delle competenze.



2. Il Sistema regionale dei servizi per il lavoro è costituito dai centri per l'impiego facenti capo all'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL), dagli enti accreditati per i servizi al lavoro, dagli operatori pubblici e privati riconosciuti, e dagli altri soggetti che concorrono all'erogazione di servizi di orientamento, accompagnamento, incontro domanda-offerta di lavoro, avviamento al lavoro e supporto alla formazione.

3. Nell'ambito delle competenze e funzioni attribuite, il Sistema regionale dei servizi per il lavoro:

a) collabora con la Regione nella rilevazione dei fabbisogni professionali e nella programmazione dell'offerta formativa;

b) sostiene l'orientamento individuale permanente lungo tutto l'arco della vita, anche in raccordo con le istituzioni scolastiche e formative;

c) promuove l'accesso dei cittadini ai percorsi formativi, in particolare di coloro che si trovano in condizione di disoccupazione, inoccupazione, vulnerabilità sociale o transizione occupazionale;

d) favorisce l'attivazione di misure integrate di politica attiva, quali tirocini, apprendistato, formazione sul posto di lavoro (formazione on the job), accompagnamento al lavoro;

e) monitora e valuta, anche in collaborazione con l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro, l'efficacia dei percorsi formativi rispetto agli esiti occupazionali.

4. La Regione assicura l'interoperabilità dei sistemi informativi tra formazione, lavoro, istruzione e imprese al fine di facilitare l'integrazione dei servizi, la presa in carico personalizzata dell'utenza e il monitoraggio dei percorsi individuali.

Art. 29

Servizi per il lavoro privati e modalità di accreditamento

1. I soggetti privati che intendono operare nell'ambito dell'erogazione dei servizi per il lavoro ~~devono essere~~ **sono previamente** accreditati.

2. I criteri e i requisiti degli organismi e delle sedi, i requisiti previsti per le figure professionali di ciascuna unità operativa e le procedure per l'accREDITAMENTO sono individuati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, con deliberazione della Giunta regionale.

3. Verificato il possesso dei requisiti e ottenuto l'accREDITAMENTO, gli organismi sono iscritti nell'Albo regionale dei soggetti accreditati per l'erogazione di servizi per il lavoro, istituito con deliberazione della Giunta regionale presso l'assessorato regionale competente in materia di formazione professionale, e sono legittimati all'erogazione di servizi per il lavoro ~~ai cittadini~~ **ai soggetti** destinatari di politiche regionali per le seguenti funzioni:



- a) accesso e informazione;
- b) orientamento di primo livello;
- c) facilitazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- d) orientamento specialistico;
- e) accesso ai percorsi di accompagnamento al lavoro;
- f) servizi per le imprese.

Art. 30

Soggetti del sistema regionale della formazione professionale e Albo dei soggetti accreditati

1. Le attività di formazione professionale sono informate a requisiti di qualità, efficienza, efficacia ed economicità e sono realizzate da soggetti pubblici e privati, con o senza scopo di lucro, nonché, in applicazione del regime di sussidiarietà, dagli istituti professionali, ai fini dell'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale.
2. L'accREDITAMENTO è l'atto con il quale la Regione, previa verifica del possesso dei requisiti qualitativi necessari per l'esercizio della formazione professionale, concede ai soggetti di cui al comma 1 di realizzare attività formative finanziate o di realizzare attività in regime di autofinanziamento o riconosciute nel territorio regionale.
3. Possono richiedere l'accREDITAMENTO gli enti e gli organismi formativi che:
 - a) nell'atto costitutivo o nello statuto hanno come fine e attività prevalenti la formazione professionale;
 - b) dispongono di almeno una sede operativa nel territorio regionale destinata in via prevalente allo svolgimento delle attività formative;
 - c) laddove utilizzino risorse pubbliche, si impegnano a svolgere le attività formative senza scopo di lucro, indipendentemente dalla loro natura giuridica.
4. Ai fini dell'accREDITAMENTO, costituiscono requisiti necessari:
 - a) il possesso della personalità giuridica;
 - b) la presentazione del bilancio di esercizio, **oppure** di altro documento economico-finanziario redatto ai sensi della normativa vigente, relativo all'anno precedente alla richiesta di accREDITAMENTO e sottoposto a verifica da parte di un revisore legale o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori legali, o del collegio sindacale **se** previsto dalla normativa vigente, attestante la solidità finanziaria e patrimoniale dell'ente o organismo;
 - c) **se** l'accREDITAMENTO riguardi attività formative finanziate con risorse pubbliche, il possesso di idonea attestazione bancaria di sussistenza finanziaria;



d) la disponibilità di adeguate risorse professionali dotate delle competenze necessarie a garantire lo svolgimento delle funzioni di governo, di processo e di prodotto.

5. I requisiti sopra indicati, nonché le relative modalità di controllo, sono **disciplinate** con deliberazione dalla Giunta regionale, anche in relazione alle diverse tipologie formative.

6. Le agenzie formative che intendono partecipare ad eventuali bandi e avvisi emanati dalla Regione devono possedere il requisito di accreditamento previsto dalle disposizioni vigenti alla data di presentazione dell'istanza di finanziamento.

7. A seguito dell'accREDITAMENTO le agenzie formative sono iscritte nell'Albo dei soggetti abilitati a proporre e realizzare attività di formazione professionale, istituito con deliberazione della Giunta regionale presso l'assessorato regionale competente in materia di formazione professionale.

8. Dall'iscrizione all'Albo di cui al comma 7, consegue l'abilitazione all'erogazione delle attività di formazione professionale per le tipologie di finanziamento e per le macrotipologie formative per le quali è concesso, secondo quanto indicato con deliberazione della Giunta regionale.

9. L'Assessorato regionale competente in materia di formazione professionale approva e aggiorna l'elenco dei soggetti accreditati, ne garantisce la pubblicità e disciplina le modalità di preventiva verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti per l'accREDITAMENTO e provvede alla sospensione o alla revoca in caso di perdita degli stessi. Costituiscono motivo di revoca il venir meno della solidità finanziaria, le carenze tecnico-amministrative e le irregolarità organizzative e finanziarie come individuate con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 31

Modalità di accREDITAMENTO

1. La Giunta regionale, con deliberazione e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale, definisce i criteri e i requisiti necessari per l'accREDITAMENTO degli enti e degli organismi formativi e delle loro sedi nonché gli indicatori e le modalità di misurazione in relazione al soggetto, alle prestazioni e ai processi di erogazione, secondo i seguenti indici:

- a) presenza di un sistema certificato per la gestione della qualità;
- b) indici specifici di efficienza ed efficacia;
- c) adeguata dotazione logistica e gestionale;
- d) affidabilità economico-finanziaria;
- e) copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile del personale e degli utenti;
- f) disponibilità di competenze professionali;



g) capacità di correlazione con il territorio;

h) mancata soggezione a procedure fallimentari o altre procedure concorsuali o a procedimenti che possono dar luogo a dette procedure.

2. Con la deliberazione di cui al comma 1, la Giunta regionale disciplina le procedure per l'accreditamento regionale delle Agenzie formative, le modalità di controllo e di vigilanza sui percorsi formativi nonché le procedure di sospensione e revoca dell'accreditamento.

3. L'assessorato regionale competente in materia di formazione professionale propone l'eventuale aggiornamento dei criteri e dei requisiti di cui al comma 1, in funzione delle esigenze di sviluppo del territorio, di rafforzamento del sistema formativo e in coerenza con le previsioni di cui alla disciplina **dell'Unione europea**, statale e regionale in materia.

4. Al fine di sostenere le attività formative finalizzate a diversificare l'adattabilità e la capacità di innovazione dei lavoratori, con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 possono essere disciplinate forme e modalità di collaborazione sinergica con i fondi interprofessionali.

5. Al fine di promuovere il rafforzamento della formazione professionale, nei bandi e negli avvisi pubblici finalizzati all'accrescimento delle competenze in materia di ricerca e innovazione, è fatto obbligo alle agenzie formative accreditate di partecipare in raggruppamento temporaneo (RT) con le imprese innovative. Le convenzioni di costituzione del raggruppamento temporaneo prevedono una percentuale di attività riservate alle imprese innovative non inferiore al 20 per cento e includono la progettazione e il tutoraggio dei corsi. La Giunta regionale disciplina le modalità di attuazione della misura, anche attraverso lo stanziamento, con cadenza annuale, di appositi fondi.

6. Per garantire il corretto funzionamento delle attività formative, la sede operativa dell'agenzia accreditata ~~deve essere~~ è presidiata dalle figure indispensabili all'erogazione delle attività didattiche della sede, individuate dalla normativa vigente, di cui almeno due assunte a tempo indeterminato nel rispetto del contratto collettivo nazionale della formazione professionale.

Art. 32

Personale della formazione professionale

1. I formatori ed il personale che opera nel settore della formazione professionale sono selezionati e contrattualizzati, sulla base dei fabbisogni, dalle agenzie formative accreditate ai sensi dell'articolo 30. Sono contrattualizzati i soli operatori professionali in possesso di requisiti adeguati alle finalità formative, organizzative e tecniche dei percorsi di formazione secondo i criteri indicati con deliberazione della Giunta regionale.



2. Al personale docente è richiesto **un** titolo di studio non inferiore al diploma di laurea correlato all'oggetto della docenza o del diploma di istruzione secondaria se accompagnato da una esperienza professionale certificata di almeno cinque anni nel settore, salvo deroghe derivanti dalla peculiare tipologia professionale dell'insegnamento richiesto. **Agli istruttori pratici ~~devono essere in~~ è richiesto il** possesso della qualifica professionale attinente alla materia della docenza e ~~di~~ una documentata esperienza, almeno quinquennale, nel settore professionale di riferimento.
3. Al fine dell'ottenimento e del mantenimento dell'accreditamento di cui all'articolo 30, gli enti e gli organismi di formazione professionale applicano il contratto collettivo nazionale della formazione professionale sottoscritto dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative o altri contratti collettivi nazionali che stabiliscono condizioni economiche complessive equivalenti o più favorevoli per il lavoratore.
4. Al fine di assicurare omogeneità e qualità dell'offerta formativa, tenuto conto della rilevanza connessa alla qualità del personale operante nelle strutture formative, la Giunta regionale istituisce, con finalità esclusivamente ricognitive, il registro dei docenti formatori e del personale della formazione professionale, la cui iscrizione è obbligatoria per tutti i soggetti a qualunque titolo assunti o contrattualizzati dagli enti di formazione.
5. L'Albo regionale dei formatori comprende il personale di ruolo amministrativo della formazione professionale e il personale docente, con specifica area riservata ai formatori di sostegno e ai tutor per gli allievi con disabilità.
6. Con l'atto istitutivo del registro, la Giunta regionale disciplina anche le modalità di iscrizione, organizzazione e tenuta del registro.
7. Ai fini dell'iscrizione nel registro del personale e del successivo mantenimento dell'iscrizione, è fatto obbligo al personale, a pena di decadenza, di partecipare nell'arco di un triennio a specifica attività di aggiornamento professionale, le cui modalità di svolgimento sono definite con deliberazione della Giunta regionale.
8. I percorsi di aggiornamento di cui al comma 7 sono realizzati anche a favore del personale di ruolo amministrativo.

Art. 33

Ruolo delle imprese



1. La Regione riconosce alle imprese un ruolo strategico nella definizione, attuazione e valutazione delle politiche di formazione professionale, al fine di favorire l'occupabilità, l'innovazione e la competitività del sistema economico regionale.
2. Le imprese, singolarmente o in forma aggregata attraverso le loro rappresentanze organizzative, le associazioni di categoria, i consorzi, i poli di innovazione o le reti di impresa, partecipano:
 - a) alla rilevazione dei fabbisogni professionali e formativi del territorio;
 - b) alla programmazione degli interventi formativi, anche tramite la partecipazione ai tavoli partenariali istituiti dalla Regione;
 - c) alla co-progettazione dei percorsi formativi, con particolare riferimento all'alternanza formazione-lavoro, ai tirocini, all'apprendistato e alla formazione continua;
 - d) all'individuazione delle figure professionali emergenti in relazione all'evoluzione tecnologica, produttiva e ambientale dei settori economici;
 - e) alla valutazione di efficacia degli interventi formativi, in relazione agli esiti occupazionali e alla qualità dell'inserimento lavorativo.
3. La Regione promuove strumenti e incentivi per sostenere il coinvolgimento delle imprese nei percorsi formativi, in particolare:
 - a) favorisce l'accesso a misure di sostegno economico per le attività di tutoraggio, formazione sul lavoro (formazione on the job) e accoglienza di tirocinanti e apprendisti;
 - b) valorizza il ruolo delle imprese come soggetti ospitanti e co-formatori;
 - c) incentiva la collaborazione tra imprese ed enti di formazione accreditati.
4. La Regione, al fine di incentivare un maggior coinvolgimento delle imprese e il co-finanziamento privato, introduce strumenti di premialità in rapporto al numero dei soggetti formati che raggiungono gli obiettivi occupazionali programmati, in particolare nell'ambito della transizione verde.
5. La Regione, in collaborazione con le organizzazioni datoriali e sindacali, promuove la costituzione di partenariati pubblico-privati per la progettazione e gestione di accademie formative settoriali, istituti tecnologici superiori (ITS Academy) e altri soggetti integrati di formazione e innovazione.
6. La Giunta regionale può disciplinare con deliberazione le modalità di partecipazione delle imprese ai processi previsti dal presente articolo, garantendo trasparenza, rappresentatività e parità di accesso.

Titolo VI

Monitoraggio e valutazione



Art. 34

Sistema regionale di monitoraggio del mercato del lavoro e della formazione professionale

1. La Regione, in coerenza con i principi e con gli strumenti di cui all'articolo 18 della legge regionale n. **9 del 2016**, promuove un sistema di monitoraggio sistematico e continuativo dei fabbisogni espressi dal mercato del lavoro nonché delle politiche attive del lavoro erogate sul territorio regionale.
2. Il sistema di monitoraggio di cui al comma 1 costituisce presupposto giuridico e funzionale per la programmazione, l'attuazione e la valutazione delle politiche di formazione professionale, orientamento e occupazione.
3. Il sistema di monitoraggio di cui al comma 1 è articolato nei seguenti organismi:
 - a) l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro di cui all'articolo 18 della legge regionale n. **9 del 2016**;
 - b) l'Osservatorio della formazione professionale, istituito con la presente legge al fine di promuovere l'allineamento del sistema regionale della formazione professionale con i fabbisogni del mercato del lavoro.
4. Le funzioni dell'Osservatorio di cui alla **lettera b) del** comma 3, sono svolte dall'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL).
5. L'Osservatorio di cui alla **lettera b) del** comma 3, opera:
 - a) quale articolazione funzionale dell'Osservatorio del mercato del lavoro di cui all'articolo 18 della legge regionale n. **9 del 2016**;
 - b) in raccordo con le strutture regionali competenti in materia di formazione e lavoro, con gli enti di formazione accreditati, con le parti sociali, con le istituzioni scolastiche e universitarie e con i centri di ricerca, assicurando la condivisione e l'integrazione delle informazioni e dei dati disponibili.
6. L'Osservatorio di cui alla **lettera b) del** comma 3, svolge le seguenti funzioni:
 - a) analisi e monitoraggio dell'offerta di formazione professionale regionale, con riferimento alla programmazione, all'attuazione e ai risultati degli interventi;
 - b) valutazione della coerenza tra i percorsi formativi finanziati o riconosciuti dalla Regione e i fabbisogni personali e di competenza rilevati;
 - c) analisi degli esiti occupazionali dei percorsi di formazione professionale;
 - d) supporto tecnico nella programmazione delle politiche regionali di formazione professionale e nell'aggiornamento dei repertori regionali delle qualificazioni e delle competenze;
 - e) elaborazione di studi, report e analisi tematiche utili alla valutazione dell'efficacia degli interventi formativi.



7. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinati le modalità organizzative e operative dell'Osservatorio di cui alla **lettera b) del** comma 3, nonché le forme di coordinamento con l'Osservatorio del mercato del lavoro di cui **all'articolo** 18 della legge regionale n. 9 **del 2016**.

Art. 35

Integrazione con la programmazione

1. Le informazioni raccolte e analizzate dal sistema di osservazione di cui all'articolo 33, concorrono a:
- a) definire il Piano regionale della formazione professionale;
 - b) programmare i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), dell'apprendistato e della formazione continua;
 - c) individuare i profili professionali strategici e settori prioritari di intervento;
 - d) valutare l'impatto delle politiche formative sul tessuto occupazionale regionale.

Art. 36

Sistema informativo lavoro

1. La Regione, al fine di favorire l'efficienza, l'integrazione e la trasparenza delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale, riconosce il Sistema informativo lavoro (SIL) quale infrastruttura tecnologica unificata per la gestione e il monitoraggio dei servizi per il lavoro, dell'offerta formativa e delle dinamiche occupazionali sul territorio regionale.
2. Il Sistema informativo lavoro (SIL) costituisce una componente strategica del sistema regionale di osservazione del mercato del lavoro e fornisce dati strutturati e aggiornati utili all'elaborazione di analisi, previsioni e alla costruzione di scenari occupazionali e formativi a supporto della programmazione regionale.

Titolo VII

Disposizioni finali

Art. 37

Disposizioni attuative



1. La Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di formazione professionale, determina le modalità di attuazione della presente legge. La deliberazione di cui al primo periodo è adottata previo parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro quindici giorni, decorsi i quali se ne prescinde.

Art. 38

Disposizioni transitorie

1. Fino all'adozione delle disposizioni attuative e degli atti amministrativi previsti dalla presente legge, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni regolamentari ed attuative vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Regione garantisce la continuità dei servizi formativi e delle politiche attive del lavoro in atto alla data di entrata in vigore della presente legge e favorisce il graduale adeguamento degli operatori pubblici e privati alla nuova disciplina.

Art. 39

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:

- a) la legge regionale 1 giugno 1979, n. 47 (Ordinamento della formazione professionale in Sardegna), ~~la quale è abrogata dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando l'efficacia degli atti e dei provvedimenti adottati in applicazione della stessa;~~
- b) l'articolo 4 della legge regionale 2 marzo 1982, n. 7 (Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale del ruolo speciale della formazione professionale e modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 17 agosto 1978, n. 51, e 1.o giugno 1979, n. 47);
- c) la legge regionale 11 agosto 1983, n. 18 (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 1.o giugno 1979, n. 47, recante: «Ordinamento della formazione professionale in Sardegna»);
- d) la legge regionale 23 marzo 1985, n. 4 (Disposizioni transitorie per l'applicazione della L.R. 1° giugno 1979, n. 47, recante norme sull'ordinamento della formazione professionale in Sardegna);
- e) l'articolo 50 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (Legge finanziaria 1990));



- f) l'articolo 43 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 1995));
- g) il comma 5 dell'articolo 67 della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 1998));
- h) la legge regionale 17 settembre 2025, n. 25 (Adeguamento della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47 (Ordinamento della formazione professionale in Sardegna) e successive modifiche e integrazioni ai principi generali contenuti nel Piano nuove competenze - transizioni, approvato con decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze).

Art. 40

Aiuti di Stato

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, a eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti dell'Unione europea di esenzione, o in regime "de minimis", sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 41

Norma finanziaria

1. Agli oneri di cui alla presente legge, quantificati per il triennio 2026-2028 in euro 44.399.261,48 si fa fronte:

a) per la parte riferita ai fondi regionali per il triennio 2026-2028, per la somma pari a euro Euro 43.439.261,48 già iscritti nel bilancio di previsione finanziario 2026-2028, all'interno delle seguenti missioni e programmi:

1) missione 15 (Politiche del lavoro e la formazione professionale), programma 02 (Formazione Professionale), Titolo 1 (Spese correnti), Capitoli SC08.7143 - SC08.8183 - SC08.9456, per un totale di Euro 41.339.261,48, di cui Euro 17.593.226,48 per l'anno 2026, Euro 14.269.344,00 per l'anno 2027 ed Euro 9.476.691,00 per l'anno 2028;

2) missione 15 (Politiche del lavoro e la formazione professionale), programma 02 (Formazione Professionale), Titolo 1 (Spese correnti), Capitoli SC09.0207 - SC09.0208, per un totale di Euro



2.100.000,00, di cui Euro 700.000,00 per l'anno 2026, Euro 700.000,00 per l'anno 2027 ed Euro 700.000,00 per l'anno 2028;

b) per la parte riferita ai fondi regionali per il triennio 2026-2028, per la somma pari a euro Euro 960.000,00 già iscritti nel bilancio di previsione finanziario 2026-2028, all'interno delle seguenti missioni e programmi:

1) missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 08 (Statistica e sistemi informativi), Titolo 2 (spese in conto capitale), Capitolo SC02.1257, per un totale di Euro 700.000,00 per l'anno 2028;

2) missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 08 (Statistica e sistemi informativi), Titolo 2 (spese in conto capitale), Capitolo SC02.1302, per Euro 260.000,00, per l'anno 2028.

2. Per gli esercizi successivi al 2028, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

3. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre normative comunitarie, statali o regionali, purché da queste non diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.

Art. 42

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).